



*Questo testo è una versione provvisoria. Fa  
stato unicamente la versione pubblicata nel  
Foglio federale.*

*Disegno*

## **Legge federale sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 5 cpv. 1 lett. a, a<sup>bis</sup> e f*

<sup>1</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a. esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente in Svizzera;
- a<sup>bis</sup>. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
- f. ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dell'equipaggio per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro.

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 642.11

*Art. 91*            Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

<sup>1</sup> I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera.

<sup>2</sup> I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero.

<sup>3</sup> Sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche i lavoratori domiciliati all'estero che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

<sup>4</sup> Sono esclusi dall'imposta alla fonte:

- a. i redditi da attività lucrativa dipendente dell'equipaggio di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro;
- b. i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

*Art. 127 cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di termine dell'impiego nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all'articolo 91 capoversi 1 e 2 su sua richiesta un'attestazione con i dati rilevanti dell'attività lucrativa dipendente necessari all'attuazione della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile. Il DFF disciplina i dettagli.

*Art. 129 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- e. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 91 capoverso 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati.

## 2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

*Art. 4 cpv. 2 lett. a, a<sup>bis</sup> e f*

<sup>2</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a. esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;
- a<sup>bis</sup>. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
- f. ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dell'equipaggio per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro.

*Art. 35 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e h*

<sup>1</sup> Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte:

- a<sup>bis</sup>. i lavoratori domiciliati in uno Stato confinante, per il reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
- h. i lavoratori che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dell'equipaggio per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro.

*Art. 43 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> In caso di termine dell'impiego nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e a<sup>bis</sup> su sua richiesta un'attestazione con i dati rilevanti

dell'attività lucrativa dipendente necessari all'attuazione della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile. Il DFF disciplina i dettagli d'intesa con i Cantoni.

*Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f, nonché 2*

<sup>1</sup> Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- f. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e a<sup>bis</sup> per i quali una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a questi dati.

<sup>2</sup> Una copia dell'attestazione deve essere inviata al contribuente.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.